

Massima numero 27 del 19 Febbraio 2020

Procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di omissis, in qualità di omissis per l'adozione di misure discriminatorie/ritorsive nei confronti di un whistleblower.

Riferimenti normativi: art. 54 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della l. 30 novembre 2017, n. 179.

Parole chiave: whistleblower –trasferimento–esigenze organizzative–art. 54 co 6 bis d.lgs. 165/2001ragioni estranee alla segnalazione-professionalità

La circostanza per cui i dipendenti interessati dal trasferimento siano unicamente quelli che hanno presentato la segnalazione di illeciti ai sensi dell'art. 54 bis co 1 d.lgs. 165/2001 costituisce un indizio idoneo a dimostrare la ritorsività dell'operato del firmatario del trasferimento, salvo che costui fornisca la prova della presenza di esigenze organizzative idonee a giustificare il trasferimento nonché la prova dell'utilizzo di criteri tecnici e di professionalità nella scelta dei dipendenti da trasferire.